

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 625

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GEI, GARATTI e BONANSEA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 1994

Interpretazione autentica dell'articolo 21, comma 1, lettere
t) e *bb)* della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 11 febbraio 1992, n. 157, regola l'esercizio della caccia e tutela la fauna selvatica. Per rafforzare la protezione della fauna selvatica introduce nel nostro ordinamento la norma secondo cui la medesima sarebbe patrimonio indisponibile dello Stato, per farne conseguire in caso di violazione del suo dettato effetti penali. Alla lettera *bb)* dell'articolo 21 si fa divieto, sempre per rafforzare in maniera drastica la tutela della fauna selvatica colpendo uno dei possibili fini della caccia, di vendere, di detenere per vendere e di acquistare uccelli vivi o morti, che appartengono alle specie tutelate, o meglio per cui non esistano esimenti. Essendo la legge in questione finalizzata alla regolamentazione della caccia in Italia e alla tutela della fauna stabilmente o temporaneamente vivente sul territorio nazionale, e non potrebbe essere diversamente, appare chiaro che come risulta impossibile vietare ai cacciatori italiani di esercitare la caccia ad esemplari da noi proibiti in paesi stranieri in cui ciò sia consentito è illogico vietare in Italia la detenzione, l'acquisto e la vendita di esemplari importati da paesi in cui non ne sia proibita la caccia e la cattura.

Ma, nonostante la chiarezza delle norme, le interpretazioni fatte da magistratura e forze dell'ordine spesso tendono a stravolgere la volontà del legislatore e la lettera della legge. A causa di interpretazioni condizionate da appartenenze politiche e da una moda di avversione drastica nei confronti della caccia si è arrivati a sequestri di uccelli morti importati a fini commestibili da paesi stranieri, in cui la loro caccia e cattura sono pienamente legittime ed in cui una forte legittimazione deriva dalla eccessiva presenza di esemplari, perniciosa per i raccolti e negativa per un

giusto equilibrio della fauna e all'avvio di molteplici azioni penali.

In particolare, azioni di questo genere, che rasentano la persecuzione, si reiterano con grande accanimento nel nord-Italia soprattutto a danno dei ristoratori, che seguendo antiche tradizioni locali acquistano uccelli importati per predisporre spiedi di piccoli uccelli. Al di là del fatto che questo rigore delle forze dell'ordine desta forte ilarità tra i cittadini, che vedrebbero meglio una attività più incisiva per tutelarli dalla criminalità, nasce anche l'impossibilità di predisporre piatti rinomati e di grande tradizione come la «polenta e uccelli» e tutta una serie di altri cibi prelibati, rompendo una abitudine consolidata. Ne deriva un danno economico per molti ristoratori ed una spinta al bracconaggio per rifornire di uccelli proibiti a prezzi elevati i privati, nelle cui case si possono predisporre questi piatti senza che guardie forestali o carabinieri possano rovistare tra le pentole, almeno per il momento. A fronte degli accertamenti e delle denunce fatte in base alla lettera *bb)* dell'articolo 21 della citata legge che comporta sanzioni penali gravi, quali l'arresto da due a sei mesi e l'ammenda da lire un milione a quattro milioni, l'atteggiamento della magistratura non è omogeneo. La stessa Corte di cassazione, anzi la stessa 3ª sezione penale, ha affrontato l'argomento con conclusioni diverse e motivazioni contraddittorie.

In data 17 agosto 1993 ha stabilito che non gode di tutela la fauna introdotta nel territorio nazionale per la via commerciale dell'importazione, venendo meno il requisito della nazionalità e ha ritenuto regolare l'importazione di una partita di passere dall'Asia. In data 18 febbraio 1994 ha stabilito invece che la tutela si estende

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

anche alla fauna importata, in quanto la protezione è nei confronti delle specie e non nei confronti degli esemplari viventi in Italia. Alla luce di questa situazione, si sollecita attraverso il presente disegno di legge una interpretazione autentica delle norme citate per recuperare la volontà del legislatore e la certezza del diritto, evitando abusi odiosi.

L'articolo unico recita con chiarezza che il divieto di cui alle lettere *t)* e *bb)*

dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, non si applica agli uccelli e alla fauna selvatica regolarmente importati da paesi stranieri e non cacciati e catturati in Italia. Del resto se si volesse anche collaborare alla conservazione a livello internazionale di alcune specie avicole a rischio di estinzione non occorrerebbe altro che attenersi al dettato della Convenzione di Washington del 3 marzo 1973, recepita dal nostro ordinamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le disposizioni di cui alle lettere *t)* e *bb)* del comma 1 dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, si interpretano nel senso che i divieti lì previsti non sussistono nel caso in cui gli esemplari acquistati, commerciati, venduti e detenuti per la vendita provengano da importazione da paesi stranieri.